

**REGOLAMENTO DEL**  
**FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ITALIANO, DI TIPO CHIUSO, RISERVATO**  
**DENOMINATO**

***PMI INNOVATIVE***

**ISTITUITO E GESTITO DA**  
**ZENIT SGR S.P.A.**  
CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 NOVEMBRE 2019

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto;  
c) Modalità di Funzionamento.

Copia del Regolamento viene consegnata al Partecipante.

I FIA riservati di tipo chiuso presentano un indice di rischio alto, in considerazione (i) della circostanza che gli investimenti vengono effettuati, secondo quanto previsto nel presente Regolamento, senza che trovino applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite da Banca d'Italia per i FIA non riservati, e (ii) delle politiche di investimento che non privilegiano la liquidità del portafoglio del Fondo.

Il presente Regolamento non è soggetto ad approvazione da parte di Banca d'Italia.

## Indice

<b>1. Sezione A: Scheda Identificativa .....</b>	<b>4</b>
Articolo 1 .....	4
Denominazione, Tipologia e Durata del Fondo .....	4
Articolo 2 .....	4
Destinatari del Fondo .....	4
Articolo 3 .....	5
Il Depositario .....	5
Articolo 4 .....	5
La società di Revisione .....	5
Articolo 5 .....	5
Periodicità del calcolo del valore della quota.....	5
Articolo 6 .....	5
Definizioni .....	5
<b>2. Sezione B: Caratteristiche del Prodotto .....</b>	<b>7</b>
Articolo 7 .....	7
Oggetto, politiche di investimento e altre Caratteristiche del Fondo .....	7
Articolo 8 .....	8
Rischi connessi all'investimento nel Fondo.....	8
Articolo 9 .....	10
Limiti alle operazioni con parti correlate e politica di gestione dei conflitti di interesse .....	10
Articolo 10 .....	10
Distribuzione dei proventi.....	10
Articolo 11 .....	11
Assunzione di Prestiti.....	11
Articolo 12 .....	11
Regime delle Spese .....	11
1. Spese a carico dei partecipanti:.....	11
2. Spese a carico del Fondo: .....	11
3. Spese a carico della Società.....	13
<b>3. Sezione C: Modalità di Funzionamento .....</b>	<b>13</b>
Articolo 13 .....	13
Compiti e Responsabilità della Società di Gestione e altri soggetti .....	13
Articolo 14 .....	15
Compiti e Responsabilità del Depositario .....	15
Articolo 15 .....	16
L'Assemblea dei Partecipanti .....	16
Articolo 16 .....	17
Partecipazione al Fondo .....	17
(A) Principi generali.....	17
(B) Sottoscrizioni – Quote di partecipazione al Fondo .....	18
(C) Versamento degli importi oggetto di sottoscrizione .....	19

(D) Rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti .....	20
(E) Trasferimenti di quote .....	20
Articolo 17 .....	21
Quote e certificati di partecipazione.....	21
Articolo 18 .....	22
Criteri per la Determinazione del .....	22
Valore Complessivo Netto del Fondo .....	22
Articolo 19 .....	23
Valore Unitario della Quota e sua Pubblicazione.....	23
Articolo 20 .....	23
Scritture Contabili .....	23
Articolo 21 .....	24
Revisione Legale dei Conti .....	24
Articolo 22 .....	24
Modifiche del Regolamento .....	24
Articolo 23 .....	24
Liquidazione del Fondo.....	24
Articolo 24 .....	25
Comunicazioni .....	25
Articolo 25 .....	26
Foro Competente e Disposizioni Transitorie.....	26

## SEZIONE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA

### Articolo 1

#### Denominazione, Tipologia e Durata del Fondo

1. Fondo comune d'investimento alternativo italiano di tipo chiuso riservato denominato **Progetto PMI Innovative** ("il Fondo" o "**FIA**") istituito da Zenit SGR S.p.A. (la "**Società di Gestione**", "**Società**" o "**SGR**").
2. Zenit SGR S.p.A. è la società di gestione del risparmio avente per oggetto la gestione del patrimonio e dei rischi degli OICR nonché l'amministrazione e la commercializzazione degli OICR gestiti, autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta nell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 58/98 nella sezione "Gestori di OICVM" con il numero 14 e nella sezione "Gestori di FIA" con il numero 13 - con sede in Milano via Privata Maria Teresa n. 7 (www.zenitmgr.it).
3. La gestione del Fondo compete alla Società di Gestione, che vi provvede nel rispetto del presente Regolamento e delle norme di legge e delle disposizioni di vigilanza vigenti in materia.
4. Il Fondo è un fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano, di tipo chiuso, rientrante nella categoria dei FIA (Fondi di Investimento Alternativi) riservati, istituito ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, (di seguito, il "Decreto").
5. Il Fondo prevede due classi di Quote, rispettivamente le Quote di "Classe A" e le Quote di "Classe B", che si differenziano per il regime commissionale, per le modalità di partecipazione e per i diritti di partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti. Le Quote di ciascuna Classe A e B sono destinate agli investitori previsti all'articolo 16 "Partecipazione al Fondo" paragrafo (B).1 del presente Regolamento. Ove non diversamente precisato ogni riferimento alle Quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle Quote di ciascuna classe.
6. Il Fondo ha durata pari a 8 (otto) anni. In particolare, la scadenza del Fondo è fissata al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo alla data del Termine Massimo di Sottoscrizione ovvero – in caso di chiusura anticipata delle sottoscrizioni - della Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, come definiti all'Art. 16) del presente Regolamento. All'atto della liquidazione del Fondo, la Società di Gestione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto dal presente Regolamento, avrà la possibilità di deliberare una proroga del termine di durata per un periodo massimo di 2 (due) anni per il completamento, nel migliore interesse dei Partecipanti al Fondo, dello smobilizzo degli investimenti. Di tale decisione verrà data tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob, nonché ai partecipanti al Fondo. Il Fondo ha forma chiusa, pertanto il diritto al rimborso delle Quote viene riconosciuto ai partecipanti del Fondo (di seguito congiuntamente "**Partecipanti**" e singolarmente "**Partecipante**") solo alla scadenza della durata del Fondo, come eventualmente prorogata ai sensi del presente Regolamento, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 16.
7. Non è previsto l'obbligo di quotare il Fondo da parte della Società di Gestione. In caso di mancata quotazione le prospettive di liquidità del Fondo, prima della liquidazione dello stesso, sono collegate principalmente alla possibilità che la Società di Gestione proceda a rimborsi parziali delle quote secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
8. Le Quote hanno valore nominale iniziale pari ad Euro10.000 (diecimila).

### Articolo 2

#### Destinatari del Fondo

1. La partecipazione al Fondo è riservata esclusivamente a investitori professionali, per tali intendendosi:
  - (a) i clienti professionali privati che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 quinquies del TUF e del Regolamento Consob n. 20307/2018, soddisfano i requisiti di cui all'Allegato n. 3 (sez. I);

- (b) i soggetti privati che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali, conformemente a quanto previsto dall'Allegato n. 3 (sez. II) del Regolamento Consob n. 20307/2018;
  - (c) i clienti professionali pubblici, come individuati dall'art. 2 del DM (emanato dal Ministero Economia e Finanza) n. 236/2011;
  - (d) i soggetti pubblici che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del DM n. 236/2011;
2. La partecipazione al Fondo è inoltre consentita ai soggetti indicati all'art 14 comma 4 del DM n.30/2015;
  3. Le quote del Fondo non potranno essere collocate, trasferite, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "**d.lgs. 58/98**") a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 2.

### Articolo 3 Il Depositario

L'incarico di depositario è conferito a BFF Bank S.p.A., con sede legale in Milano, in via Domenichino, 5 e sede operativa in Milano, in via Anna Maria Mozzoni, 1.1, Partita IVA e Codice Fiscale 07960110158, iscritta al numero 5000 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 (di seguito il "**Depositario**").

### Articolo 4 La società di Revisione

Deloitte & Touche S.p.A. con sede sociale in via Tortona, 25 – 20144 Milano (MI) incaricata della revisione legale dei conti della Società di Gestione e del Fondo nonché, ai sensi dell'art. 9 del TUF, della certificazione della Relazione Annuale e del rendiconto di liquidazione del Fondo.

### Articolo 5 Periodicità del calcolo del valore della quota

1. Il valore nominale iniziale di ciascuna delle quote di partecipazione al Fondo, di ciascuna delle Classi "A" e "B" è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila).
2. Il valore unitario di ciascuna classe di Quote viene calcolato con cadenza semestrale, l'ultimo giorno non festivo di borsa aperta del semestre solare di riferimento, secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia.
3. Il valore unitario di ciascuna classe di Quote è calcolato sotto la responsabilità della Società di Gestione anche avvalendosi di outsourcer esterni.
4. Il valore unitario di ciascuna classe di Quote è comunicato ai Sottoscrittori entro il 30° giorno non festivo di borsa aperta dalla fine di ciascun semestre attraverso pubblicazione sul sito internet della SGR [www.zenitsgr.it](http://www.zenitsgr.it).
5. È facoltà della Società di Gestione sospendere la comunicazione del Valore Unitario delle Quote in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano la regolare determinazione dello stesso o la sua comunicazione. Ove ricorrano tali circostanze, la Società di Gestione informa di tale sospensione la Banca d'Italia nonché – con le stesse modalità sopra indicate – i Sottoscrittori.
6. Al cessare delle situazioni predette, la Società di Gestione si adopererà per determinare il Valore Unitario delle Quote non appena possibile e provvederà alla relativa comunicazione ai Sottoscrittori, con le stesse modalità sopra indicate.

### Articolo 6 Definizioni

Oltre alle definizioni specificate all'interno del presente Regolamento, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

- **Ammontare del Patrimonio del Fondo:** è pari all'Obiettivo di Collocamento, eventualmente rettificato secondo quanto previsto dall'art. 16 (B) comma 3 di cui al presente Regolamento.
- **Avvio Operatività del Fondo:** data in cui la Società di Gestione inizia ad effettuare gli investimenti.
- **Chiusura del Periodo di Sottoscrizione:** con riferimento alla prima sottoscrizione di quote, coincide con il Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale.
- **Chiusura Parziale delle Sottoscrizioni:** data di eventuale chiusura delle sottoscrizioni effettuata dalla Società di Gestione nel periodo intercorrente tra l'Avvio dell'Operatività del Fondo e il Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale.
- **Commissione di Gestione:** il compenso di gestione riconosciuto alla Società di Gestione
- **Commissione di Performance:** l'eventuale provvigione aggiuntiva riconosciuta alla Società di Gestione.
- **Data di Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni:** data di eventuale Avvio dell'Operatività del Fondo qualora venga raggiunto l'Importo Minimo di Emissione.
- **DM n.30/2015:** indica il decreto ministeriale n. 30 del 5 marzo 2015, e successive modifiche ed integrazioni, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
- **Importo Minimo di Emissione:** soglia pari ad Euro 1.000.000 (unmilione) dalla quale la Società di Gestione potrà dare Avvio all'Operatività del Fondo a prescindere dalla Chiusura del Periodo di Sottoscrizione.
- **Importo Sottoscritto:** somma per la quale ciascun Partecipante si è impegnato mediante sottoscrizione del relativo modulo di sottoscrizione.
- **Importo Richiamato:** somma richiamata dalla Società di Gestione, ancorché non versata dal Partecipante
- **Importo Versato:** somma richiamata dalla Società di Gestione e versata dal Partecipante, comprensiva degli oneri a carico dello stesso.
- **Importo Netto del Versamento:** Importo versato dal Partecipante rettificato degli oneri a carico dello stesso, al netto delle eventuali commissioni di sottoscrizione.
- **Obiettivo di Collocamento:** indica l'obiettivo di collocamento delle quote del Fondo pari ad Euro 7.500.000 (settemilionicinquecentomila).
- **Periodo di Investimento:** il periodo intercorrente tra la data Avvio Operatività del Fondo e la fine del quarto anno successivo al Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale.
- **Periodo di Sottoscrizione Iniziale:** periodo a decorrere dalla data di conclusione positiva della procedura di commercializzazione come stabilito dall'articolo 10, comma 3 del DM n.30/2015 e dagli articoli 43 del TUF e fino al Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale.
- **Sottoscrittore Inadempiente:** colui che, entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della Società di Gestione, non provveda al versamento degli importi sottoscritti così come previsto dall'art. 16 (C) di cui al presente Regolamento.
- **Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale:** 24 mesi a decorrere dalla data di avvio del Periodo di Sottoscrizione Iniziale. La Società di Gestione ha facoltà di anticipare il Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale a qualsiasi ultimo giorno di mese solare qualora l'ammontare delle sottoscrizioni raggiunga l'Obiettivo di Collocamento. La SGR può deliberare, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 18, comma 2, del DM n. 30/2015, la proroga del Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale per un periodo massimo di 12 mesi, rispetto al Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale come individuato dal DM n. 30/2015, per il completamento della raccolta del patrimonio.
- **TUF:** indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

## SEZIONE B: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### Articolo 7

#### Oggetto, politiche di investimento e altre Caratteristiche del Fondo

1. La politica di gestione del Fondo è conforme alle previsioni del Decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 7 maggio 2019 “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in Start-up Innovative e in PMI innovative” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 156 del 5 luglio 2019. La politica di gestione del Fondo persegue le previsioni normative del Decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2016, all’articolo 1, comma 2, punto e) che individua il limite minimo di detenzione di strumenti finanziari pari al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dalla relazione annuale.
2. Il Fondo ha per oggetto l’investimento in via prevalente, in strumenti finanziari di capitale per il finanziamento del rischio emessi da società italiane non quotate, ovvero trattati su sistemi multilaterali di negoziazione, di piccole e medie dimensioni che abbiano le seguenti caratteristiche:
  - a. meno di 250 dipendenti, fatturato (inteso come il totale della voce A come da art. 2425 del codice civile) inferiore a 50 milioni di euro e totale attivo (inteso come il totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale come da art. 2424 del codice civile) inferiore a 43 milioni di euro.
  - b. assoggettamento dell’ultimo bilancio di esercizio a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione.
  - c. rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto legge 24 gennaio 2015, n.3, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, le Società anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  - d. ricevono l’investimento iniziale anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
  - e. ricevono l’investimento a finanziamento del rischio, fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
  - f. ricevono l’investimento a finanziamento del rischio, senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.
3. Il Fondo privilegerà l’investimento in partecipazioni di minoranza.
4. Il Fondo potrà investire, in misura contenuta, in (i) strumenti emessi da imprese che non rispettano i requisiti previsti al paragrafo 2 del presente articolo, (ii) in parti di OICR nella misura massima del 10% dell’Importo Sottoscritto, (iii) in parti di altri OICR istituiti e/o gestiti dalla Società di Gestione (OICR collegati) nella misura massima del 10% dell’Importo Sottoscritto, (iv) in depositi bancari ovvero titoli di pronta liquidabilità.
5. La Società di Gestione potrà in particolare utilizzare strumenti finanziari derivati finalizzati allo scopo di copertura dei rischi fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l’investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalle politiche di investimento del Fondo.
6. Il Fondo investirà prevalentemente in strumenti finanziari denominati in Euro.
7. Nella selezione della società oggetto di investimento da parte del Fondo, la Società di Gestione non avrà alcun vincolo di tipo settoriale salvo il divieto di effettuare investimenti in società che esercitino prevalentemente la propria attività nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio.

8. Il Fondo non effettuerà investimenti in imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (2014/C 249/01).
9. La Società di Gestione adotta un processo di valutazione delle potenzialità di creazione di valore dell'emittente che si determina nelle seguenti fasi:
  - a. analisi quantitativa determinata sull'elaborazione di dati provenienti dal bilancio della società emittente ovvero dal business plan;
  - b. analisi di settore al fine di comprendere le prospettive di espansione dell'attività svolta dall'emittente;
  - c. analisi e valutazione delle possibili strategie di disinvestimento, anche attraverso la previsione di opzioni call e put da stipulare con gli altri partecipanti al capitale;
  - d. monitoraggio nel continuo dell'emittente e del suo andamento reddituale, patrimoniale e finanziario.
10. A discrezione della Società di Gestione, le Operazioni di Investimento possono essere realizzate utilizzando veicoli societari costituiti allo scopo partecipati dal Fondo, anche congiuntamente con altri co-investitori.
11. La Società di Gestione si adopera affinché gli investimenti vengano strutturati in maniera efficiente, dal punto di vista legale, fiscale e finanziario.
12. La Società di Gestione può, di volta in volta con riferimento ai singoli investimenti, concludere accordi di co-investimento o sindacazione con terzi secondo quanto essa ritiene rispondente ai migliori interessi del Fondo, fermo restando che la Società di Gestione non può concedere alcun diritto a co-investire con il Fondo o ad acquistare partecipazioni sindacate (anche se il diritto è sottoposto a condizione e indipendentemente dalla misura e dalle condizioni del co-investimento o della sindacazione), se non con riferimento ai singoli investimenti valutando caso per caso ogni richiesta di co-investimento o di acquisto di partecipazioni sindacate nel miglior interesse del Fondo.
13. La Società di Gestione si riserva la facoltà di effettuare, ricorrendone le condizioni e nel migliore interesse dei partecipanti, ulteriori investimenti della liquidità disponibile nel Fondo, anche successivamente alla scadenza del Periodo di investimento.
14. La Società di Gestione effettua gli investimenti del Fondo nel rispetto delle disposizioni normative e di quelle emanate dalle Autorità di Vigilanza tempo per tempo vigenti.
15. La Società di Gestione definisce le strategie generali in materia di disinvestimento del Patrimonio del Fondo.

## Articolo 8

### Rischi connessi all'investimento nel Fondo

In considerazione dello schema di funzionamento del Fondo, dei soggetti a cui le Quote sono destinate, delle tecniche di investimento e degli attivi in cui il Fondo investe, l'investimento nel Fondo presenta i seguenti principali profili di rischio.

I rischi connessi all'investimento in quote di fondi chiusi, quale appunto il Fondo, sono in primo luogo riconducibili al possibile decremento del valore delle Quote (che, a sua volta, risente delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo). Le generali ridotte prospettive di liquidabilità dell'investimento che caratterizzano gli OICR di tipo chiuso, nel caso del Fondo saranno comunque mitigate dalla potenziale distribuzione della Liquidità Distribuibile.

Per apprezzare il rischio connesso all'investimento nel Fondo occorre inoltre considerare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

#### **Rischio di investimento**

Il Fondo effettua prevalentemente operazioni di investimento in strumenti finanziari emessi da società di piccole dimensioni e di recente o nuova costituzione, ovvero società che necessitano di finanziare progetti di investimento dimensionalmente rilevanti. Tali operazioni sono caratterizzate da elevati rischi di mancata



realizzazione dei piani industriali sottostanti e alta volatilità dei risultati economici, patrimoniali e finanziari.

**Rischio di dipendenza da figure chiave**

Rischi connessi alla dipendenza delle società target da eventuali figure chiave quali l'imprenditore e/o il management team.

**Rischio di dismissione anticipata del portafoglio**

Rischi connessi alla perdita, da parte delle società emittenti in cui il Fondo è investito, dei requisiti previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, punto c) e dall'articolo 4 comma 1 del Decreto legge del 24 gennaio 2015. In tal caso, la Società di Gestione potrebbe incorrere nella necessità di riequilibrare la composizione del totale delle attività, anche mediante la dismissione di strumenti finanziari a valori inferiori a quelli che si realizzerebbero in normali condizioni di mercato.

**Rischio di valutazione**

Il Fondo effettua operazioni di investimento su titoli non quotati, ovvero su titoli trattati su sistemi multilaterali di negoziazione, per i quali il valore del titolo è calcolato sulla base delle informazioni a disposizione della Società di Gestione.

**Rischio di mercato**

Il raggiungimento dello scopo del Fondo dipende da una molteplicità di fattori quali, principalmente, la capacità di scelta da parte della Società di Gestione tra le varie opportunità di investimento, nonché la situazione economica e finanziaria generale.

**Rischio di liquidità**

Nel caso di titoli illiquidi lo smobilizzo di una posizione potrebbe non essere realizzabile per mancanza di una controparte ovvero potrebbe avvenire a condizioni diverse da quelle auspiccate. È pertanto possibile che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito avvenga ad un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi.

**Rischio di concentrazione**

Per quanto la Società di Gestione attui una politica di diversificazione del portafoglio investimenti, il numero di posizioni presenti in portafoglio è necessariamente limitato, anche in relazione alla dimensione del Patrimonio in gestione. Non è pertanto possibile escludere che eventuali perdite in una delle posizioni possano influenzare significativamente il valore del Patrimonio.

**Rischio Paese**

Gli investimenti sono effettuati, fino al 100% del Patrimonio, in Italia. Possibili situazioni di dissesto macroeconomico del paese, ivi inclusa l'eventualità la sostituzione della valuta nazionale, possono incidere negativamente sull'andamento delle aziende in cui il Fondo è investito e di conseguenza sul valore del Patrimonio.

**Rischio inflazionistico**

Rischio che variazioni nel livello generale dei prezzi portino ad una perdita del potere d'acquisto della moneta riveniente dalle attività di disinvestimento.

**Rischio di tasso di interesse**

Il rischio di un aumento del tasso di interesse di riferimento e di eventuali contrazioni dell'attività interbancaria, possono riflettersi in maggiori difficoltà di accesso al credito da parte delle società in cui il Fondo è investito, dando luogo a possibili situazioni di tensione di liquidità.

**Rischio di controparte**

Rischio legato all'inadempienza contrattuale della controparte; rappresenta il rischio che la controparte dell'operazione non adempia nei modi e tempi previsti dal contratto. Le controparti del Fondo sono, da un lato, gli emittenti degli strumenti finanziari nei quali il Fondo investe, dall'altro i soggetti utilizzati per transazioni finanziarie ed operazioni di copertura, di deposito o investimento della liquidità.

Il risultato della valutazione condotta secondo la metodologia adottata dalla Società di Gestione esprime un alto livello di rischiosità dell'investimento nel Fondo.

La Società di Gestione non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito. Il rendimento del Fondo può variare significativamente di anno in anno. In particolare, il rendimento del Fondo può differire significativamente rispetto al rendimento delle singole attività nelle quali viene investito il patrimonio del Fondo.

L'investitore deve considerare i fattori di rischio descritti nel Regolamento e ogni altra informazione ivi contenuta prima di stabilire se l'investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi d'investimento. In relazione alle caratteristiche del Fondo, la Società di Gestione reputa che l'investimento sia adatto per investitori con un orizzonte temporale di investimento di lungo termine, per i quali la partecipazione non rappresenti l'unica forma d'investimento di natura finanziaria e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dalla Società di Gestione e i rischi ad esse connessi.

#### Articolo 9

##### Limiti alle operazioni con parti correlate e politica di gestione dei conflitti di interesse

1. La Società di Gestione si adopera in modo da garantire che i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nell'operatività del Fondo:
  - a. siano identificati;
  - b. sia ridotto al minimo il rischio potenzialmente derivante da conflitti di interesse tra il Fondo e gli altri fondi gestiti dalla stessa Società di Gestione, derivanti da rapporti di gruppo e/o con i soci, gli amministratori e i dipendenti della Società di Gestione stessa, o con loro parenti, dalla prestazione congiunta di più servizi, da rapporti di affari propri o di altra società del gruppo di appartenenza ed in genere da rapporti con parti correlate.
  - c. siano gestiti tramite idonee misure organizzative e procedure atte ad evitare che:
    - i. il patrimonio del Fondo sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti;
    - ii. i conflitti eventualmente scaturenti rechino pregiudizio al Fondo o ai Partecipanti dello stesso.
2. Nella propria operatività la Società di Gestione potrà porre in essere operazioni in conflitto di interesse reale o potenziale purché in conformità con le procedure di cui al comma 1.
3. Il patrimonio del Fondo non può essere investito in strumenti finanziari direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, sindaco della Società di Gestione o da una società del Gruppo della Società di Gestione, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti.
4. In linea generale, nel rispetto della normativa pro tempore vigente e nel rispetto del presente Regolamento il Fondo può:
  - a. acquisire strumenti finanziari di società finanziate da partecipanti al capitale della Società di Gestione, a condizione che le singole operazioni risultino coerenti con le strategie generali di investimento proprie del Fondo;
  - b. negoziare titoli e beni ed effettuare operazioni con altri OICR, italiani o esteri, gestiti dalla Società di Gestione, a condizione che le singole operazioni risultino coerenti con le strategie generali di investimento proprie del Fondo e che sia comunque garantito un equo trattamento tra i vari OICR interessati;
  - c. effettuare investimenti in società finanziate dai Partecipanti al Fondo, a condizione che le singole operazioni risultino coerenti con le strategie generali di investimento proprie del Fondo.
5. Nel caso in cui il Fondo investa in parti di OICR promossi e/o gestiti dalla Società di Gestione (gli **"OICR Collegati"**), non saranno applicate spese di sottoscrizione e rimborso. In tale caso, dal compenso riconosciuto alla Società di Gestione viene dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR Collegati.

#### Articolo 10

##### Distribuzione dei proventi

1. Le classi di quote del Fondo sono tutte ad accumulazione dei proventi.

Articolo 11  
Assunzione di Prestiti

1. Fermi i limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, il Fondo può assumere prestiti esclusivamente finalizzati a:

- a. fronteggiare sfasamenti temporali nella gestione della tesoreria;
- b. fronteggiare sfasamenti temporali tra la riscossione degli importi richiamati al fine di effettuare gli investimenti e l'esecuzione degli investimenti stessi.

In ogni caso l'ammontare di tali prestiti, durante il Periodo di Investimento, non potrà eccedere il 50% dell'Ammontare del Patrimonio del Fondo.

2. Al termine del Periodo di Investimento o comunque dal momento in cui sono stati richiamati tutti gli impegni, l'ammontare dei prestiti per fronteggiare sfasamenti temporali nella gestione della tesoreria non potrà superare il 50% del valore complessivo netto del Fondo.

Articolo 12  
Regime delle Spese

**1. Spese a carico dei partecipanti:**

La Società di Gestione ha diritto di ottenere dal Partecipante il pagamento o comunque prelevare dalle somme di pertinenza del Partecipante, nei limiti della copertura degli oneri effettivamente sostenuti dalla Società di Gestione, le seguenti spese:

- a. le spese di gestione dell'eventuale conto da accendere presso il Depositario a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di rimborso parziale o finale;
- b. eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione ed il suo perfezionamento;
- c. ulteriori spese connesse alla gestione dei certificati come previsto dall'art. 17 del presente Regolamento.

La Società di Gestione ed i soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei Partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

**2. Spese a carico del Fondo:**

Possono essere imputate al Fondo solo le spese di stretta pertinenza dello stesso o strettamente funzionali all'attività ordinaria del Fondo ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a. Una commissione di gestione a titolo di remunerazione della Società di Gestione per l'attività svolta, determinata come segue:
  - (i) dalla Data di Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni e sino alla fine del Periodo di Investimento, in misura, su base mensile, pari allo 0,20% per la classe "A" e allo 0,09% per la classe "B", del controvalore degli Importi Richiamati, calcolata e prelevata dal patrimonio del Fondo l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;
  - (ii) dalla fine del Periodo di Investimento la suddetta commissione sarà calcolata, con le medesime aliquote, sul valore complessivo netto del Fondo alla fine di ogni semestre solare. La commissione di gestione è corrisposta con cadenza semestrale posticipata e prelevata dal patrimonio del Fondo con valuta il primo giorno utile del semestre successivo.
- b. il compenso dovuto al Depositario, oltre l'iva se dovuta, calcolato totale del valore attivo del Fondo come di seguito indicato:
  - per commissioni di regolamento e tenuta conti di liquidità: 0,007% annuo, con un minimo annuo pari a Euro 2.000 (duemila);
  - per diritti di custodia: 0,001% annuo;
  - per commissioni e servizi resi ex art. 48 d.lgs 58/98: 0,028% annuo, con un minimo annuo pari a Euro 7.000 (settemila).

Il compenso al Depositario potrà essere corrisposto nella misura massima dello 0,036%, fatta salva la corresponsione del minimo annuo garantito. Resta inteso che saranno a carico del Fondo altresì i costi, gli oneri, le spese che il Depositario dovesse addebitare in relazione alla liquidità e/o agli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo (ad esempio, oneri e interessi passivi).

Il compenso a favore del Depositario viene addebitato semestralmente in via posticipata, calcolato come percentuale, su base annua, sul totale del valore attivo del Fondo risultante dal rendiconto al 31/12 dell'anno precedente. In sede di prima applicazione e fino alla stesura del primo rendiconto di gestione, il compenso spettante al Depositario verrà calcolato sull'ammontare inizialmente sottoscritto;

- c. i costi per la gestione amministrativa del Fondo, comprensivi di IVA quali quelli per i servizi di contabilità e calcolo del NAV del Fondo nonché per la gestione dei Partecipanti ed inclusi, a mero titolo esemplificativo, altri contratti di outsourcing per la gestione informatica, amministrativa e contabile delle operazioni relative alle sottoscrizioni delle quote;
- d. una set up fee *una tantum*, per gli oneri sostenuti dalla Società di Gestione per la costituzione e l'avvio del Fondo, fissata al 3% dell'Importo Sottoscritto, corrisposta dal Fondo alla Società di gestione e prelevata pro quota alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, alle eventuali Chiusure Parziali e al Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale; l'importo viene imputato al Fondo linearmente pro quota ad ogni calcolo del valore della quota entro il periodo di durata del Fondo successivo al Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale;
- e. una commissione di performance, prelevata sulla posizione del singolo Partecipante al termine della durata del fondo, anche in caso di liquidazione anticipata, calcolata sul rendimento effettivo annuo dell'investimento.

La distribuzione tra i partecipanti e la Società di Gestione dei flussi derivanti dall'attività di disinvestimento avviene come segue:

- i. ai partecipanti fino al raggiungimento di ammontare pari agli importi sottoscritti effettivamente versati;
  - ii. ai partecipanti fino al raggiungimento dell'ammontare corrispondente al rendimento pari al 6% annuo al lordo della *set up fee una tantum*, della commissione di gestione, dei costi relativi al Depositario e delle spese di revisione legale (come indicate alla successiva lettera "j");
  - iii. alla Società di Gestione fino al raggiungimento del 20% delle somme eccedenti quanto corrisposto ai sensi del precedente punto i.);
  - iv. le somme eccedenti sono ripartite per il 75% ai partecipanti e per il 25% alla Società di Gestione;
- f. le spese di funzionamento dell'Assemblea dei Partecipanti ivi compreso l'eventuale compenso a favore del Presidente;
  - g. gli oneri, i compensi e le spese relative agli investimenti ed ai disinvestimenti delle attività del Fondo, ivi compresi i costi relativi a prestazioni rese da terzi e commissioni di intermediazione;
  - h. i costi di stampa dei documenti destinati periodicamente ai Partecipanti esclusi gli oneri attinenti a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
  - i. le spese delle comunicazioni relative alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge, delle disposizioni di vigilanza ovvero deliberate dall'Assemblea dei Partecipanti al Fondo;
  - j. le spese di revisione legale dei conti e di certificazione della contabilità e delle scritture contabili del Fondo (ove applicabile) ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione;
  - k. i costi connessi all'eventuale utilizzo di banche dati specialistiche e provider informatici per le analisi connesse alle attività del Fondo;
  - l. gli oneri connessi con i debiti assunti dal Fondo ai sensi della normativa vigente;
  - m. le spese legali, giudiziarie e di consulenza sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
  - n. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;

- o. il costo del contributo di vigilanza che la Società di Gestione sia eventualmente tenuta a corrispondere annualmente all'Autorità di Vigilanza per il Fondo;
- p. il costo relativo all'ammissione alla quotazione delle quote che la Società di Gestione sia eventualmente tenuta a corrispondere in sede di richiesta e successivamente in via continuativa alla Società di gestione del mercato.

### **3. Spese a carico della Società**

Sono a carico della Società di Gestione:

- a. le spese di funzionamento e amministrazione della stessa;
- b. le spese inerenti alla preparazione, alla stampa e alla diffusione del materiale di sottoscrizione utilizzato ai fini della commercializzazione del Fondo;
- c. tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei Partecipanti o del Fondo.

## **SEZIONE C: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

### Articolo 13

#### Compiti e Responsabilità della Società di Gestione e altri soggetti

1. La gestione del patrimonio del Fondo compete alla Società di Gestione, che vi provvede nell'interesse dei Partecipanti, nel rispetto della normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente ed in applicazione delle prescrizioni e delle disposizioni via via emanate dall'Autorità di Vigilanza e del presente Regolamento di gestione.

2. L'attuazione della politica di investimento del Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe di poteri, conformemente alle previsioni statutarie, all'Amministratore Delegato, a propri membri e a dirigenti della Società.

3. Nell'esclusivo interesse del Fondo e dei Partecipanti, la Società di Gestione esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo, salvo diversa disposizione di legge e fermo restando il divieto di utilizzare detti valori per la partecipazione a sindacati di controllo.

4. La Società di Gestione è responsabile verso i Partecipanti dell'adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato.

5. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, a titolo meramente consultivo, della collaborazione di esperti esterni alla Società, ferma restando la responsabilità in ordine alle scelte adottate.

6. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo e nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti nonché dei relativi adempimenti ivi previsti, può delegare ad altre Società di Gestione aventi per oggetto la gestione di FIA riservati di tipo chiuso, specifiche scelte di investimento in settori che richiedano competenze specialistiche, al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di volta in volta dal Gestore.

Tali deleghe sono conferite nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e, *inter alia*:

- a. sono effettuate con modalità tali da evitare lo svuotamento di attività della Società di Gestione;
- b. non implicano alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società nei confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegati, né compromettono la capacità di agire nel miglior interesse del Fondo e dei Partecipanti;
- c. prevedono che la SGR possa in ogni momento dare istruzioni al delegato ed eserciti un costante ed effettivo controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati, e – in generale – il compito delegato;
- d. hanno una durata determinata e possono essere revocate dalla Società di Gestione con effetto immediato (senza che sia inficiata la qualità e la continuità del servizio);

- e. hanno ad oggetto settori o mercati di investimento predeterminati e contengono clausole che, ove l'esecuzione delle scelte di investimento non sia subordinata al preventivo assenso da parte della Società, prevedono che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle istruzioni impartite periodicamente e a brevi intervalli dalla Società di Gestione stessa;
- f. non hanno carattere esclusivo: la Società di Gestione conserva, pertanto, la facoltà di effettuare operazioni sugli stessi settori o mercati di investimento e strumenti finanziari per i quali sono concesse le deleghe;
- g. forniscono un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la tempestiva ricostruzione del patrimonio gestito;
- h. identificano le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte della Società di Gestione e del Depositario.

7. La sostituzione della Società di Gestione nella gestione del Fondo può avvenire solo successivamente al 31 dicembre del terzo anno successivo all'Avvio dell'Operatività del Fondo qualora la stessa sia deliberata dall'Assemblea dei Partecipanti di cui al successivo art. 15 e in ogni tempo nei seguenti casi:

- a. in caso di scioglimento della Società di Gestione;
- b. in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, alla gestione del Fondo.

In ciascuno, rispettivamente, di tali casi, l'Assemblea dei Partecipanti entro tre mesi rispettivamente dalla data:

- a. di deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti;
- b. in cui è efficace lo scioglimento della Società di Gestione;
- c. di comunicazione della rinuncia motivata della Società di Gestione;

si riunirà e provvederà a definire e comunicare il nominativo della nuova società di gestione alla Società di Gestione che si impegna entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione ad apportare le modifiche regolamentari conseguenti.

Qualora si dovesse procedere alla sostituzione della Società di Gestione nella gestione del Fondo, sarà assicurato lo svolgimento dei compiti attribuiti alla Società di Gestione medesima senza soluzione di continuità. L'efficacia della sostituzione sarà sospesa sino a che un'altra società di gestione non sia a tutti gli effetti subentrata nello svolgimento delle funzioni della Società di Gestione sostituita.

Della sostituzione della Società di Gestione verrà data comunicazione preventiva a tutti i Partecipanti, con le modalità previste dal presente Regolamento. Qualora l'Assemblea dei Partecipanti, abbia deliberato ai sensi del presente paragrafo e dell'articolo 15 paragrafo 2.c la sostituzione della Società di Gestione, ai Partecipanti di Classe "B" è concesso di mantenere le Quote sottoscritte alle medesime condizioni previste al momento della sottoscrizione, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 15 paragrafo 1.

8. Al fine di garantire quanto previsto nel precedente paragrafo, la sostituzione non può ritenersi efficace prima che:

- a. sia efficace la modifica regolamentare relativa;
- b. vi sia stata la dichiarazione espressa alla Società di Gestione cedente, da parte della società di gestione del risparmio subentrante, della piena assunzione di responsabilità in merito alla gestione e amministrazione del Fondo. La dichiarazione è inviata dalla società di gestione del risparmio subentrante alla Società di Gestione cedente mediante Raccomandata A/R o modalità equivalente.

La Società di Gestione cedente ha la possibilità di revocare, con efficacia immediata, il proprio assenso alla sostituzione di sé medesima con la società di gestione del risparmio subentrante qualora quest'ultima non abbia fatto pervenire la dichiarazione di subentro entro due mesi dalla data di cui al comma 7. In tale situazione, ovvero ove non vi sia la sostituzione della Società di Gestione cedente con la nuova società di gestione, ovvero qualora non venga effettuata la modifica regolamentare conseguente alla sostituzione della Società di Gestione, quest'ultima procederà alla liquidazione del Fondo ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento.

In caso di delibera di sostituzione della Società di Gestione da parte dell'Assemblea dei Partecipanti non motivata da giusta causa è fatto salvo alla Società di Gestione il diritto al riconoscimento di una somma pari a due annualità della provvigione di gestione determinata secondo quanto previsto dall'art. 12 riferita

all'ultimo esercizio immediatamente precedente quello in cui è stata deliberata la sostituzione della Società di Gestione. Quanto precede non trova, in ogni caso, applicazione nell'ipotesi in cui la sostituzione della Società di Gestione sia dovuta allo scioglimento della Società di Gestione stessa.

#### Articolo 14 Compiti e Responsabilità del Depositario

1. Le funzioni del Depositario sono definite dall'art. 48 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e si sostanziano nel controllo della regolarità delle operazioni disposte dalla Società di Gestione, nella verifica della correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo, nel monitoraggio dei flussi di cassa del Fondo e nella custodia degli attivi del Fondo. L'obiettivo principale dei compiti assegnati al Depositario consiste nel proteggere gli interessi degli investitori del Fondo.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Depositario può incorrere in situazioni di conflitto di interesse con il Fondo, con gli investitori e la Società di Gestione, qualora abbia ulteriori relazioni commerciali con la Società di Gestione, circostanza che si può verificare, ad esempio, se il Depositario calcola, con delega da parte della Società di Gestione, il valore del patrimonio netto del Fondo, o se sussiste un legame di gruppo tra la Società di gestione e il Depositario stesso.
3. Il Depositario, con il coinvolgimento della Società di Gestione, provvede nel continuo ad accertare la sussistenza di eventuali legami di gruppo tra la Società di Gestione e lo stesso Depositario.
4. Al fine di gestire tali circostanze in maniera adeguata ed evitare che eventuali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli investitori del Fondo, il Depositario adotta ogni misura ragionevole per identificare e monitorare i conflitti di interesse, nonché misure preventive e appropriate, tra le quali rientrano la ripartizione delle funzioni e la separazione, sotto il profilo gerarchico e funzionale, delle funzioni di Depositario dalle altre funzioni potenzialmente confliggenti.
5. Per ottemperare a quanto sopra BFF Bank si è dotata, tra l'altro, di una policy per la gestione dei conflitti di interesse concernente le funzioni di Depositario. Le misure di gestione dei conflitti di interesse adottate sono oggetto di regolare monitoraggio da parte di BFF Bank che, qualora dovessero evidenziarsi necessità di intervento, provvede ad effettuare le opportune modifiche.
6. Al fine di offrire i servizi associati alla custodia degli attivi in un numero elevato di paesi e di consentire al Fondo di raggiungere i propri obiettivi di investimento, il Depositario può designare dei sub-depositari nei paesi in cui non dispone di una presenza diretta sul territorio. La procedura di designazione e supervisione dei sub-depositari segue gli standard più elevati di qualità, nell'interesse del Fondo e dei relativi investitori, e tiene conto dei potenziali conflitti di interesse associati a tali designazioni. I sub-depositari delegati da BFF Bank a loro volta possono avvalersi di soggetti terzi delegati, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
7. Nel caso di delega a terzi delle funzioni di custodia potrebbero sorgere conflitti d'interesse tra il Depositario e gli eventuali terzi delegati ove, ad esempio, tali soggetti svolgano altre attività per conto del Depositario. Al fine di gestire eventuali conflitti d'interessi, il Depositario mantiene separati, sotto il profilo funzionale e gerarchico, le attività svolte in qualità di Depositario da altre attività svolte dal Delegato per conto di BFF Bank.
8. L'elenco aggiornato dei sub-depositari e dei terzi delegati dai sub-depositari di BFF Bank è disponibile all'indirizzo internet [www.bff.com](http://www.bff.com).
9. Ulteriori entità, non ricomprese nell'elenco dei sub-depositari pubblicato, possono essere individuate su richiesta o in accordo con la Società di gestione con riferimento a operatività specifiche effettuate per conto di un singolo Fondo, nel rispetto della normativa applicabile (es. apertura di depositi titoli presso soggetti terzi a fronte di strumenti finanziari dati a pegno dal Fondo). Tali entità sono pertanto già conosciute dalla Società di Gestione, la quale dovrà provvedere a darne diretta comunicazione agli investitori.
10. Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di gestione e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita degli strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra

perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. In caso di inadempimento da parte del Depositario dei propri obblighi, i partecipanti al Fondo possono invocare la responsabilità del Depositario, avvalendosi degli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, direttamente o indirettamente mediante la Società di gestione, purché ciò non comporti una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei partecipanti al Fondo.

11. Informazioni aggiornate in merito ai precedenti paragrafi saranno messe a disposizione degli investitori su richiesta dalla Società di gestione per il tramite del Depositario.

## Articolo 15

### L'Assemblea dei Partecipanti

1. È istituita l'Assemblea dei Partecipanti, alla quale spettano i poteri definiti dalla normativa vigente e dal presente articolo. I Partecipanti che abbiano sottoscritto Quote del Fondo di Classe "B" ai sensi dell'articolo 16,(B),1.(II) – ovvero gli investitori previsti dall'art. 2 paragrafo 2 del presente Regolamento -, non concorrono alla costituzione del quorum partecipativo né del quorum deliberativo. Tali Partecipanti possono pertanto assistere all'Assemblea dei Partecipanti in qualità di uditori e privi di diritto di voto ed è loro concesso il diritto di intervento qualora interpellati dagli altri Partecipanti ovvero dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti.

2. L'Assemblea dei Partecipanti:

- a. elegge, determina l'eventuale compenso e revoca per giusta causa il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti;
- b. delibera l'accettazione delle modifiche regolamentari che incidano sulle politiche di gestione del Fondo, delle modifiche regolamentari indicate all'art. 22 paragrafo 2 ed eventualmente di quelle ulteriori modifiche regolamentari che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;
- c. delibera in merito alla sostituzione della Società di Gestione;
- d. delibera sulla richiesta di ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo in un mercato regolamentato ove non prevista;
- e. delibera sulla eventuale proroga della durata del Fondo;
- f. delibera sulla liquidazione anticipata del Fondo.

3. La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti è disposta dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione su propria iniziativa ovvero su richiesta di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda, la convocazione dell'Assemblea viene disposta dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti nei termini di cui al successivo paragrafo 5.

4. L'Assemblea dei Partecipanti potrà essere convocata per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione a partire dalla Data di Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni oppure, obbligatoriamente, una volta decorso il Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale, al fine di eleggere il Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione della Società informa i Partecipanti del Fondo dell'avvenuta convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti con le modalità previste dal presente Regolamento almeno 7 giorni prima della data di convocazione al recapito comunicato da ciascun Partecipante.

6. Sono legittimati alla partecipazione in Assemblea tutti coloro che risultino titolari di quote del Fondo alla data di invio dell'avviso di convocazione di cui al precedente comma 5.

7. L'Assemblea dei Partecipanti può svolgersi anche in più luoghi, in Italia o all'estero, audio o video collegati a cura della Società di Gestione ed indicati nell'avviso di convocazione, purché sia preservato il metodo collegiale e sia consentito a tutti i Partecipanti di ricevere e visionare i documenti ed il materiale informativo, nonché di intervenire ed ascoltare gli interventi altrui.

8. I Partecipanti hanno il diritto di farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega, esclusivamente a favore di altri Partecipanti. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.



9. Fatti salvi i quorum deliberativi più elevati eventualmente richiesti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza di almeno il 60 per cento delle quote in circolazione.

10. Ogni quota attribuisce un voto. L'Assemblea dei Partecipanti delibera a maggioranza assoluta delle quote rappresentate in Assemblea e con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 30 per cento del valore delle quote in circolazione.

11. Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti viene eletto dall'Assemblea, anche al di fuori dei Partecipanti. Egli rimane in carica per l'intera durata del Fondo. Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti è revocabile in qualsiasi momento da parte dell'Assemblea. Qualora nel corso dell'esercizio il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti venisse a mancare per qualsivoglia motivo, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione deve convocare senza indugio l'Assemblea affinché provveda alla sua sostituzione.

12. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare la sussistenza di eventuali ipotesi di sospensione del diritto di voto, nonché dirigere e regolare la discussione, le modalità di votazione nonché proclamare l'esito.

13. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente, trascritto in apposito registro, depositato presso la sede della Società di Gestione.

14. Spetta al Consiglio di Amministrazione dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

15. Al fine di semplificare lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può procedere alla consultazione per iscritto dell'Assemblea dei Partecipanti nelle materie di competenza. Le consultazioni effettuate per iscritto ai sensi del presente articolo sono parificate alle riunioni fisiche dell'Assemblea dei Partecipanti ed hanno i medesimi effetti. Si applicano i quorum di cui al paragrafo 10.

A tal fine la Società di Gestione:

(i) invia a tutti i Partecipanti secondo le modalità di cui al presente Regolamento l'ordine del giorno della consultazione e le relative proposte di deliberazione corredate dalle relative motivazioni, fissando un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per la ricezione da parte dei Partecipanti della dichiarazione di approvazione o di rifiuto della proposta;

(ii) acquisisce per iscritto le approvazioni e i rifiuti dei Partecipanti.

La Società di Gestione comunica a tutti i Partecipanti secondo le modalità di cui al presente Regolamento, l'esito della consultazione per iscritto. Da tale momento le proposte di cui all'ordine del giorno si intendono approvate o respinte dall'Assemblea dei Partecipanti.

## Articolo 16 Partecipazione al Fondo

### **(A) Principi generali**

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote o l'acquisto a qualsiasi titolo delle Quote stesse.

2. La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale viene consegnata gratuitamente a ciascun Sottoscrittore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione delle Quote. Resta altresì inteso che, i Sottoscrittori interessati potranno richiedere ed ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento per tutta la durata del Fondo.

3. La sottoscrizione delle Quote è definitiva e vincolante per ciascun Sottoscrittore, il quale si obbliga con la stessa ad agire in conformità con i termini del presente Regolamento ed in particolare ad effettuare i versamenti richiesti dalla Società di Gestione in conformità con quanto di seguito previsto.

4. La Società di Gestione si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali investitori per qualsiasi motivo; in particolare, la Società di Gestione non accetta le domande che risultino incomplete o comunque non conformi a quanto previsto nel presente Regolamento. La Società di Gestione comunica al potenziale investitore il rifiuto della sottoscrizione.

Ciascun Sottoscrittore comunica alla Società di Gestione mediante comunicazione scritta, anticipata a mezzo fax o posta elettronica, gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella domanda di

sottoscrizione, ovvero fornite al momento dell'acquisizione delle Quote, che siano intervenute successivamente a tali date con tempestività, dopo il verificarsi di eventi noti al Sottoscrittore che, a giudizio del medesimo o secondo richiesta ragionevole della Società di Gestione, siano o possano diventare rilevanti per il Fondo, gli altri Sottoscrittori o la Società di Gestione.

### **(B) Sottoscrizioni – Quote di partecipazione al Fondo**

1. Il Fondo prevede due classi di quote, le Quote “A” e le Quote “B” così come di seguito definite.  
Le Quote di classe “A” sono destinate alla generalità degli investitori previsti dall'articolo 2 paragrafo 1 del presente Regolamento, tra cui gli investitori che sottoscrivano le quote per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.  
Le Quote di classe “B” sono destinate:
  - (i) agli investitori previsti dall'articolo 2 paragrafo 1 del presente Regolamento, sia persone giuridiche, sia persone fisiche, che sottoscrivano le quote del fondo direttamente presso la Società di Gestione, previo accertamento da parte della stessa Società di Gestione del possesso da parte dell'investitore professionale delle caratteristiche soggettive, accertate al momento della sottoscrizione delle Quote.;
  - (ii) agli investitori previsti dall'articolo 2 paragrafo 2 del presente Regolamento (soggetti indicati all'art. 14 comma 4 del DM n. 30/2015).
2. L'ammontare minimo di sottoscrizione per l'accesso alle Classi è il seguente:
  - a. per la Classe “A”: Euro 25.000 (venticinquemila);
  - b. per la Classe “B”: Euro 10.000 (diecimila);È possibile per i sottoscrittori di Classe “B”, di cui al precedente punto 1.(ii), previo consenso della Società di Gestione, mantenere le quote anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro con la Società di Gestione ovvero trasferirle ai sensi della lettera (E) del presente articolo.
3. L'Obiettivo di Collocamento del Fondo è pari ad Euro 7.500.000 (settemilionicinquecentomila). Il patrimonio del Fondo è raccolto mediante sottoscrizioni di quote entro il Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale. Le sottoscrizioni diverranno vincolanti e la Società di Gestione potrà dare Avvio all'Operatività del Fondo non appena saranno pervenute sottoscrizioni per un importo almeno pari all'Importo Minimo di Emissione. La raccolta avrà inizio dalla data di inizio del Periodo di Sottoscrizione Iniziale ed avrà decorrenza sino al Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale. Il raggiungimento dell'Importo Minimo dell'Emissione è comunicato dalla Società di Gestione ai Partecipanti secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Dopo l'Avvio dell'Operatività del Fondo e fino al Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale, la Società di Gestione potrà effettuare una o più Chiusure Parziali, inviando le relative comunicazioni ai Partecipanti secondo le modalità di cui al presente Regolamento e richiedere i relativi versamenti ai sensi di quanto previsto al successivo punto (C).
5. Nel caso in cui il Fondo, al Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale, risulti sottoscritto per un ammontare superiore all'Obiettivo di Collocamento, la Società di Gestione delibera l'aumento dell'Ammontare del Patrimonio del Fondo, dandone tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e ai Partecipanti. La comunicazione nei confronti dei Partecipanti avverrà secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
6. Al contrario, nel caso in cui, al Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale, il Fondo risulti sottoscritto in misura inferiore all'Obiettivo di Collocamento, ma superiore o pari all'Importo Minimo dell'Emissione, la Società di Gestione delibera il ridimensionamento del Fondo, in base al minor importo raccolto, dandone tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e ai Partecipanti. La comunicazione nei confronti dei Partecipanti avverrà secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
7. Infine, nel caso in cui, al Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale, il Fondo risulti sottoscritto per un ammontare inferiore all'Importo Minimo dell'Emissione la Società di Gestione, entro 60 giorni, comunica ai Partecipanti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, l'abbandono del progetto di costituzione del Fondo e la liberazione degli stessi dagli impegni assunti in relazione alla sottoscrizione dell'emissione di cui si tratta.

8. La sottoscrizione delle quote si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione presentato o inviato alla Società di Gestione direttamente, ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento, contenente l'indicazione delle generalità del Partecipante, dell'importo che il Partecipante intende sottoscrivere, l'impegno irrevocabile ad eseguire, dietro semplice comunicazione della Società di Gestione e nei termini di cui al presente Regolamento, i versamenti relativi agli Importi Sottoscritti, le istruzioni relative all'eventuale consegna dei certificati rappresentativi delle quote sottoscritte. A fronte di ogni sottoscrizione, la Società di Gestione provvede a inviare al Partecipante una lettera di conferma, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, dell'avvenuta ricezione contenente la conferma dell'impegno del Partecipante a sottoscrivere per l'importo indicato nel modulo di sottoscrizione.

9. La Società di Gestione impegna contrattualmente, anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., i soggetti incaricati del collocamento delle quote ad inviarle le domande di sottoscrizione raccolte, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono pervenute.

10. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la Società di Gestione la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

11. In occasione del primo versamento, la Società di Gestione provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'Importo Versato per il valore nominale iniziale della quota, pari ad Euro 10.000 (diecimila).

### **(C) Versamento degli importi oggetto di sottoscrizione**

1. Gli importi oggetto di sottoscrizione verranno richiamati dalla Società di Gestione in base alle esigenze finanziarie collegate alla gestione e agli investimenti del Fondo. I richiami dei versamenti – fino a concorrenza dell'Importo Sottoscritto da ciascun Partecipante - verranno effettuati dalla Società di Gestione proporzionalmente nei confronti di ogni Partecipante in base alle necessità identificate dalla Società di Gestione.

2. La Società di Gestione, a partire dal Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale, ha diritto di richiedere ai Partecipanti - con comunicazione effettuata secondo le modalità previste dal presente Regolamento - l'effettuazione dei versamenti relativi alle sottoscrizioni ricevute. A parziale deroga di quanto precede, qualora, prima del Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale il Fondo risulti sottoscritto per un ammontare superiore o pari all'Importo Minimo dell'Emissione, la Società di Gestione potrà richiedere ai Partecipanti i versamenti dovuti pur proseguendo con la raccolta delle sottoscrizioni fino al Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale. In tal caso, alle eventuali sottoscrizioni ricevute successivamente all'Avvio di Operatività del Fondo e prima del Termine Ultimo di Sottoscrizione, i Partecipanti successivi sono tenuti a versare un ammontare pari al prodotto tra l'Importo Sottoscritto e la percentuale delle sottoscrizioni richiamate ai partecipanti che hanno sottoscritto le quote precedentemente.

Affinché gli investimenti e gli oneri sostenuti dai precedenti Partecipanti, siano distribuiti proporzionalmente anche sui Partecipanti successivi, tali ultimi soggetti saranno tenuti a riconoscere gli oneri già sostenuti dai precedenti Partecipanti.

3. La corresponsione degli Importi Versati deve avvenire tramite bonifico bancario esclusivamente in Euro, sul conto intestato al Fondo in essere presso il Depositario indicato nel modulo di sottoscrizione.

Nella causale del bonifico dovranno essere specificati il nome del sottoscrittore e la denominazione del Fondo. Gli Importi Versati vengono attribuiti al Fondo. La Società di Gestione darà conferma a ciascun Sottoscrittore di ogni versamento effettuato, entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione dello stesso, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. A seguito della corresponsione dell'Importo Versato dedotti degli eventuali oneri a carico del Partecipante, la Società di Gestione provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione o frazioni di esse arrotondate per difetto dividendo l'importo netto del versamento per l'ultimo valore unitario della quota disponibile e successivamente ad emettere le quote di partecipazione al Fondo. I richiami versati saranno attribuiti al fondo con valuta pari al primo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui gli importi sono stati versati.

5. Con riguardo a ciascun richiamo, i Partecipanti al Fondo dovranno effettuare i versamenti entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta di versamento inviata dalla Società di Gestione. In caso di

mancato pagamento anche di uno solo degli eventuali versamenti richiesti dalla Società di Gestione, il Partecipante sarà dichiarato inadempiente dalla Società di Gestione e, qualora a seguito di formale comunicazione di inadempimento che la Società di Gestione invierà, trascorsi 7 (sette) giorni dal termine fissato per il versamento, il Partecipante non dovesse provvedere al versamento delle somme dovute entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, le somme eventualmente già versate dal Partecipante si intenderanno acquisite dal Fondo anche a titolo di penale, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Le quote dei Sottoscrittori inadempienti che a seguito di formale comunicazione di inadempimento non dovessero provvedere al versamento delle somme dovute entro il termine definito nella comunicazione saranno annullate, previo ritiro e annullamento dei certificati eventualmente emessi.

Qualora il Sottoscrittore provveda ed effettuare il versamento nei 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione inviata dalla Società di Gestione, lo stesso dovrà versare un importo maggiorato dell'1% a titolo di penale a causa del ritardato versamento. Tale importo non darà diritto all'attribuzione di quote.

6 In ogni caso la Società di Gestione si riserva di procedere al recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei versamenti richiesti e non corrisposti dal Partecipante, nelle modalità e termini che riterrà più opportuni.

#### **(D) Rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti**

1. La Società di Gestione può, nell'interesse dei Partecipanti, dal quarto anno successivo alla scadenza del Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale, ovvero in ogni momento in caso di somme rivenienti dall'attività di disinvestimento degli strumenti finanziari costituenti il Patrimonio del Fondo, effettuare rimborsi parziali pro quota a favore di tutti i Partecipanti, tenuto conto delle disponibilità liquide del Fondo.

2. In tal caso la Società di Gestione procede a:

- a. dare preventiva comunicazione alla Banca d'Italia dell'intenzione di procedere al rimborso;
- b. dare informativa ai Partecipanti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, delle motivazioni che sono alla base della decisione di rimborso, l'importo che si intende rimborsare il termine entro cui verrà effettuato il rimborso, l'importo rimborsato per ogni quota emessa.

3. I rimborsi verranno effettuati per il tramite del Depositario, che provvederà a corrispondere il controvalore dei rimborsi ai soggetti che risultino titolari del relativo diritto, secondo le istruzioni ricevute dalla Società di Gestione.

4. Gli importi netti da rimborsare saranno ripartiti fra i Partecipanti (ad eccezione dei Sottoscrittori Inadempienti) in proporzione al numero di quote possedute da ciascuno di essi.

5. I rimborsi verranno effettuati mediante accredito del relativo importo sul conto corrente indicato da ciascun Partecipante al Fondo nel modulo di sottoscrizione, ovvero successivamente comunicato alla Società di Gestione secondo le modalità previste dal presente Regolamento. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso a carico della Società di Gestione si determina al momento della disposizione, verso l'avente diritto, del bonifico disposto dal Depositario su istruzione della Società di Gestione.

6. I rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti previsti dal presente articolo comporteranno un rimborso automatico di un determinato numero di quote o frazioni di esse, senza comportare la diminuzione del valore unitario delle stesse.

#### **(E) Trasferimenti di quote**

1. I Partecipanti al Fondo possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, a condizione che: (i) le operazioni di trasferimento di quote del Fondo non abbiano quale effetto l'attribuzione di quote a soggetti appartenenti a categorie di investitori differenti da quelle a cui sono riservate ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, (ii) siano rispettate, sia rispetto al cedente che al cessionario, le previsioni di cui all'art. 2.

2. Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, il Partecipante dovrà comunicare preventivamente alla Società di Gestione, la propria intenzione di operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire nei confronti di ogni cessionario che dovrà rientrare nei soggetti a cui è riservata la partecipazione al Fondo ai sensi dell'art 2 del presente Regolamento. Alla

comunicazione dovrà essere allegato ogni documento rilevante o utile al fine di consentire alla Società di Gestione di verificare che l'acquirente rientri tra i soggetti a cui è riservata la partecipazione al Fondo ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento. In assenza di opposizione al trasferimento da parte della Società di Gestione - entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Partecipante - il trasferimento si intenderà autorizzato. In caso di opposizione da parte della Società di Gestione, questa indicherà le ragioni ed eventualmente richiederà la documentazione integrativa necessaria che dovrà essere trasmessa entro i successivi 30 (trenta) giorni. Entro 15 (quindici) giorni dalla risposta del Partecipante o dalla scadenza del termine di cui al precedente periodo la Società di Gestione potrà comunicare al Partecipante il proprio eventuale motivato diniego in relazione al trasferimento. In tal caso il trasferimento non potrà essere perfezionato.

3. La cessione parziale di quote non comporta per il cedente variazione della classe di appartenenza.

4. In caso di cessione delle quote del Fondo ai sensi del presente articolo, l'acquirente subentrerà nei diritti e negli obblighi del cedente delle quote stesse previsti dal d.lgs. 58/98, dall'Autorità di Vigilanza e dal presente Regolamento.

5. In caso di trasferimento delle Quote del Fondo, non è garantito il mantenimento del beneficio fiscale, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio del 2019 richiamato all'articolo 7 paragrafo 1, di cui il Partecipante cedente possa aver goduto né l'acquisizione dello stesso per il Partecipante cessionario.

#### Articolo 17

##### Quote e certificati di partecipazione

1. Il Fondo è denominato in EURO.

2. All'interno di ciascuna classe, le quote di partecipazione al Fondo sono tutte di uguale valore e con uguali diritti; esse sono rappresentate dal certificato cumulativo o da certificati nominativi, se richiesti dal sottoscrittore. I certificati di partecipazione al Fondo recano l'indicazione della classe di appartenenza.

3. In linea generale le quote sono immesse in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più Partecipanti tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Partecipante. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa l'emissione di certificati fisici nominativi, la conversione di tali certificati da nominativi a cumulativo e viceversa, nonché il loro frazionamento o raggruppamento, previo versamento da parte del richiedente di un importo di Euro 1.000 (mille) per ogni certificato emesso, a titolo di rimborso spese, dei costi che la Società di Gestione dovrà sostenere per ogni certificato emesso.

4. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o per frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto.

5. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della Società di Gestione. Ogni certificato porta la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione (che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l'originale sia depositato presso il Registro delle Imprese ove ha sede la Società di Gestione) e la firma, per avvaloramento, del Depositario.

6. I Partecipanti possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso il Depositario, ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

7. È facoltà del Partecipante - anche successivamente alla sottoscrizione - chiedere direttamente, o dare mandato ai soggetti incaricati del collocamento di chiedere, l'immissione delle proprie quote in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti; detto certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo partecipante.

8. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono eventualmente essere contrassegnate solo con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità del Depositario di accedere alla denominazione del Partecipante in caso di emissione di certificato nominativo o al momento del rimborso della quota.

9. È comunque fatto salvo il diritto del Partecipante di ottenere in ogni momento l'emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua pertinenza già immesse nel

cumulativo, previo versamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo di Euro 1.000 (mille), per ogni nuovo certificato emesso.

10. È facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento - senza oneri per i Partecipanti o per il Fondo - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.

Articolo 18  
Criteri per la Determinazione del  
Valore Complessivo Netto del Fondo

1. Il valore complessivo netto del Fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione delle attività che compongono il Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.

2. Il calcolo del valore complessivo netto del Fondo verrà effettuato conformemente ai seguenti criteri: per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità". Per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo si terrà inoltre conto della quota parte dei diritti e degli oneri maturati di diretta pertinenza del Fondo.

3. Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca d'Italia. I Partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.

4. In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del fondo, la Società di Gestione – una volta accertato il valore corretto – provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti ed al Fondo, nonché a pubblicare il valore corretto nel rispetto dei criteri e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia e dal presente Regolamento.

5. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la Società di Gestione:

- a. reintegra i Partecipanti danneggiati ed il patrimonio del fondo. La Società di Gestione può non reintegrare il singolo Partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata al Partecipante, a mezzo posta elettronica certificata ovvero posta elettronica ordinaria, nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b. trasmette con le medesime modalità previste per la trasmissione del valore della quota, una idonea informativa dell'accaduto. L'informativa potrà essere redatta anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate della Società di Gestione. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a due valorizzazioni), la Società di Gestione – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione annuale del fondo – può astenersi dalla trasmissione dell'informativa.

6. La Società di Gestione procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota. Ove il valore risulti errato per un importo superiore allo 0,2 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore").

7. La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna classe del Fondo garantisce ad entrambe le classi la medesima performance (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo degli oneri gravanti sulla classe.

Articolo 19  
Valore Unitario della Quota e sua Pubblicazione

1 Le quote emesse a seguito del primo Importo Versato successivo all'Avvio dell'Operatività del Fondo saranno attribuite ai Partecipanti ad un valore nominale pari ad Euro10.000 (diecimila).

2 Il valore unitario della quota di ciascuna classe del Fondo è determinato dalla Società di Gestione, anche avvalendosi di outsourcer esterni, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare di tempo in tempo applicabile, con cadenza semestrale, dividendo il valore complessivo netto del Fondo riferibile a ciascuna classe di quote, calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 18, per il numero di quote della classe medesima in circolazione, entrambi relativi all'ultimo giorno non festivo di borsa aperta di ogni semestre solare e viene effettuato dalla Società di Gestione entro il 15° giorno non festivo di borsa aperta del mese successivo.

In particolare, il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota provvede a:

- a. ripartire proporzionalmente tra le diverse classi di quote il valore complessivo del Fondo calcolato ai sensi del precedente art. 18, al netto di tutte le componenti rettificative diverse dalle commissioni di gestione;
- b. imputare al valore complessivo di ciascuna classe così determinato le commissioni di gestione secondo l'ammontare di pertinenza delle classi medesime;
- c. dividere gli importi così ottenuti per il numero di quote in circolazione di ciascuna classe, con riferimento all'ultimo giorno non festivo di borsa aperta di ogni semestre solare.

3 Il valore unitario della quota del Fondo è comunicato per ciascuna classe di quote ai Partecipanti entro il successivo decimo giorno di borsa aperta con l'indicazione della data cui si riferisce secondo le modalità previste dal presente Regolamento all'art. 24.

4 È facoltà della Società di Gestione sospendere il calcolo del valore unitario delle quote e la sua comunicazione, in conseguenza del verificarsi di eventi di forza maggiore che non consentano la regolare determinazione del valore unitario delle quote e/o la comunicazione del medesimo. Ove ricorrano tali circostanze, la Società di Gestione informa di tale sospensione la Banca d'Italia, nonché con le modalità di cui al presente Regolamento, i Partecipanti. Al cessare delle situazioni predette, la Società di Gestione si adopererà per determinare il valore unitario delle quote non appena possibile e provvederà alla comunicazione ai Partecipanti.

Articolo 20  
Scritture Contabili

1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società di Gestione che, in aggiunta alle scritture prescritte dal Codice Civile per le imprese commerciali, redige i seguenti documenti, secondo quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 30 del 5 marzo 2015:

- a) il libro giornale, nel quale sono annotate giorno per giorno le operazioni relative alla gestione del Fondo e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote;
- b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
- c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;
- d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del Fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.

2. I documenti redatti dalla Società di Gestione secondo le disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza sono messi a disposizione dei Partecipanti presso la sede della Società di Gestione entro 30 (trenta) giorni dalla loro redazione.

3. L'ultima relazione annuale della gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono altresì messi a disposizione del pubblico entro lo stesso termine di cui sopra presso la sede del Depositario nonché sul sito internet della Società di Gestione.

Articolo 21  
Revisione Legale dei Conti

1. La revisione legale dei conti della Società di Gestione e del Fondo è affidata ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 39/2010.
2. La società incaricata della revisione legale dei conti provvede altresì alla certificazione della relazione annuale, nonché dell'eventuale rendiconto di liquidazione del Fondo.

Articolo 22  
Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche regolamentari non sono di norma consentite, se non strettamente necessarie per la tutela dell'interesse dei Partecipanti, essendo il Fondo un FIA riservato di tipo chiuso. Pertanto, le eventuali modifiche regolamentari corrisponderanno a specifiche esigenze da inquadrare nell'ambito di indirizzi strategici valutati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione sulla base degli interessi dei Partecipanti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali modifiche regolamentari saranno proposte nell'interesse dei Partecipanti al fine di adeguare la politica di gestione ad eventuali variazioni normative in tema di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative.
2. Dovranno altresì essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti le seguenti modifiche:
  - sostituzione della Società di Gestione;
  - politiche di investimento e caratteristiche del Fondo;
  - regime delle spese a carico del Fondo e/o dei Partecipanti;
  - proroga della durata del Fondo;
  - ulteriori modifiche regolamentari che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti.
3. Tutte le modifiche dovranno essere comunicate a tutti i Partecipanti secondo le modalità previste dal presente Regolamento all'art. 24, con indicazione del relativo termine di efficacia.
4. Per il caso di modifiche rese necessarie da variazioni nelle disposizioni di legge e regolamentari è attribuita una delega permanente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato disgiuntamente tra loro, per l'adeguamento del testo regolamentare. Il testo così modificato viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 23  
Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine di cui all'art. 1 o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato ovvero anche prima di tale data:
  - a. in caso di scioglimento della Società di Gestione, qualora non si sia provveduto alla sua sostituzione;
  - b. in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all'attività di gestione del Fondo qualora non si sia provveduto alla sua sostituzione;
  - c. in caso di riduzione del patrimonio del fondo ad ammontare che non consenta – a giudizio della Società di Gestione – un'efficiente prestazione dei servizi di gestione ed amministrazione;
  - d. in caso si manifestino circostanze tali da impedire, secondo l'apprezzamento della Società di Gestione, il raggiungimento delle finalità del Fondo;
  - e. in caso di deliberazione assunta dall'Assemblea dei Partecipanti, con effetto immediato.
2. La liquidazione del Fondo, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1 lett. e), viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.
3. Almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare in merito alla liquidazione del fondo, la Società di Gestione ne informa l'Autorità di Vigilanza. Dell'avvenuta delibera è data informazione all'Autorità di Vigilanza.



4. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della Legge e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza e, in particolare, delle seguenti modalità:

- a. a partire dalla data della delibera consiliare di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento;
- b. l'avviso di liquidazione del Fondo e la data dalla quale cesserà ogni ulteriore attività di investimento sono comunicati secondo le modalità di cui al presente Regolamento;
- c. a partire dal giorno successivo alla comunicazione di cui alla lettera b) la Società di Gestione provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di liquidazione predisposto dalla Società medesima e portato a conoscenza dell'Autorità di Vigilanza;
- d. terminate le operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e indicando il riparto in denaro spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra attività nette realizzate e numero delle quote in circolazione;
- e. la società di revisione provvede alla revisione legale dei conti anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- f. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono depositati nella sede della Società di Gestione e del Depositario. Ogni Partecipante potrà prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese;
- g. dell'avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso nonché dei tempi e modalità di esecuzione del rimborso finale è data comunicazione ai Partecipanti secondo le modalità di cui al presente Regolamento;
- h. il Depositario provvede, su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione;
- i. le somme non riscosse dai Partecipanti entro 90 (novanta) giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla Società di Gestione, con l'indicazione che trattasi di ammontari derivanti dalla liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti il nome dell'avente diritto per i Partecipanti le cui quote non siano comprese nel certificato cumulativo;
- j. i diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso secondo quanto indicato sub i) si prescrivono a favore della Società di Gestione, qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera f);
- k. nel caso in cui, al momento della liquidazione, nel Fondo permangano attività non liquidabili la cui valorizzazione sia pari a zero, la Società di Gestione porrà in essere gli interventi che riterrà più opportuni per la tutela dei Partecipanti;
- l. la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione all'Autorità di Vigilanza dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

Alla scadenza del termine di durata del fondo la Società di Gestione procede al rimborso delle quote agli aventi diritto entro 6 mesi fatti salvi i tempi tecnici necessari per le attività connesse alla liquidazione del Fondo.

#### Articolo 24 Comunicazioni

1. Laddove non diversamente specificato le comunicazioni tra la Società di Gestione ed i Partecipanti ai sensi del presente Regolamento si intendono validamente inoltrate qualora inviate, alternativamente, mediante raccomandata A/R, raccomandata a mano, messaggio di posta elettronica certificata anche diretto a caselle di posta elettronica ordinaria.

Articolo 25  
Foro Competente e Disposizioni Transitorie

1. Per quanto concerne le controversie tra i Partecipanti al Fondo, la Società di Gestione e/o il Depositario, si applicano le norme vigenti in materia di Foro competente.
2. La data di inizio del Periodo di Sottoscrizione Iniziale sarà resa nota mediante avviso sul sito internet della Società di Gestione.

ZENIT SGR S.p.A.